

COMUNE DI CISERANO

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO ARREDO E DECORO URBANO

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2010

INDICE

- *Art. 1 – Oggetto della normativa*
- *Art. 2 – Ambito di applicazione*
- *Art. 3 – Modalità di occupazione del suolo pubblico*
- *Art. 4 – Norme generali*
 - o *4.1 Arredi*
 - o *4.2 Coperture*
 - o *4.3 Tende parasole*
 - o *4.4 Pedane*
 - o *4.5 Contenitori espositivi*
 - o *4.6 Bacheche*
 - o *4.7 Totem pubblicitari e pannelli*
 - o *4.8 fioriere*
- *Art. 5 – Facciate degli edifici*
 - o *5.1 Insegne*
 - o *5.2 Targhe professionali e uffici*
 - o *5.3 Apparecchi illuminanti*
 - o *5.4 Apparecchi di condizionamento e riscaldamento*
 - o *5.5 Vani contatore*
 - o *5.6 Citofoni e campanelli*
 - o *5.7 Cassette postali*
 - o *5.8 Antenne – parabole*
 - o *5.9 Vetrine*
 - o *5.10 Porte e portoni*
 - o *5.11 Cantieri*
- *Art. 6 – Dehors*
- *Art. 7 – Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione*
- *Art. 8 – Documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione*
- *Art. 9 – Proroga e/o rinnovo delle Autorizzazioni*
- *Art. 10 – Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati*
- *Art. 11 – Manutenzione*
- *Art. 12 – Aree verdi*
- *Art. 13 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni*
- *Art. 14 – Disposizioni di rinvio*
- *Art. 15 – Norme transitorie*
- *Art. 16 – Abrogazioni e disposizioni*
- *Art. 17 – Entrata in vigore*

Art. 1 – Oggetto della normativa

Con la stesura del “Regolamento per l’arredo e decoro urbano” l’amministrazione comunale intende raccogliere e disciplinare in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”, le procedure relative alla presentazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di:

1. la realizzazione di nuove vetrine e vetrinette, nonché la sostituzione, la ristrutturazione, la ritinteggiatura o comunque la manutenzione di quelle esistenti;
2. la collocazione di qualsiasi tipo di insegne, sorgenti luminose, targhe, cartelli, bacheche (C.C.n.51 del 09.09.2009) , manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda;
3. l’installazione di tende o coperture di qualsiasi tipo;
4. la realizzazione di dehors temporanei o l’occupazione temporanea e non di spazi pubblici o privati per l’esposizione di arredi, merci;
5. la realizzazione di chioschi, gazebo, edicole, cabine od altre strutture similari anche a carattere provvisorio.
6. Aree verdi.

Affreschi, cartigli, lapidi ed altre simile, poste su facciate di case, anche private, a ricordo e commemorazione di personaggi, di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili; che volesse rimuoverle o modificarle deve richiedere il consenso al Comune.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 devono essere acquisite le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite dalla legge.

In tutto il territorio del comune di Ciserano non si potrà procedere all’esecuzione di alcuna delle opere relative al decoro ed arredo urbano di cui all’art. 1 senza prima avere ottenuto il provvedimento autorizzativo dagli organi competenti.

Art. 3 – Modalità di occupazione del suolo pubblico

L’occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti nel “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” .

L’area pubblica autorizzabile per la somministrazione o l’esposizione all’esterno deve essere collocata nelle immediate adiacenze dell’esercizio autorizzato posta a fianco dell’ingresso o nello spazio antistante.

Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, devono avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità, in quanto la loro installazione è limitata alla durata della autorizzazione;

Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.

Le attrezzature non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, le medesime dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo, e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati.

Tutti i manufatti ed arredi devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute, e devono essere accessibili ai portatori di handicap.

Gli elementi riscaldatori da posizionare nella stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

L'illuminazione degli spazi concessi potrà essere eseguita con soluzioni di design semplice. Le varie soluzioni sia per la modellistica che per il colore della luce sono sempre da concordare con l'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

E' VIETATO:

- La realizzazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc.
- Installare vetrinette a bacheca sporgenti o incassate poste anche a lato del negozio sulle facciate prospicienti su vie e marciapiedi pubblici o asserviti all'uso pubblico
- Accatastare arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio dopo l'orario di chiusura.
- L'esposizione di merce all'esterno dell'edificio al di fuori degli spazi appositamente autorizzati;
- Eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere preventivamente autorizzate dall'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

Art. 4 – Norme generali

4.1 - Arredi

I tavoli e le sedie da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi concessi dovranno avere struttura portante in metallo, in legno, in ghisa e comunque altri materiali che dovranno essere autorizzati dall'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

4.2 - Coperture

La copertura degli spazi concessi deve essere effettuata con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare e/o tende fisse; la struttura portante deve essere in legno naturale o ferro, con telo di copertura in tela impermeabilizzata con esclusione di materiale plastico, privo di scritte pubblicitarie, fatto salvo il logo dell'esercizio. La tonalità dei colori dovrà essere approvata dall'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

Non è consentito il posizionamento di ombrelloni e gazebi in continuità con tende fisse. E' consentita l'installazione di strutture precarie tipo gazebo solo in particolari contesti dove risulti minore l'impatto ambientale, da valutare da parte dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

4.3 - Tende parasole

Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile in corrispondenza di porte e vetrine di locali a destinazione commerciale, solo se conformi alle presenti prescrizioni:

- struttura in ferro verniciato, o alluminio preferibilmente colore piombaggine.
- tipologia ad un solo telo frontale a meccanica richiudibile.
- telo esclusivamente in tessuto impermeabilizzato, con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio. La tonalità dei colori dovrà essere approvata dall'Ufficio Tecnico.
- di regola non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più porte e vetrine, salvo casi particolari da valutare da parte dell'Ufficio Tecnico;
- i lembi inferiori ed i meccanismi della tenda devono rispettare la distanza minima di metri 2,20 dal marciapiede o piano strada ed avere un oggetto massimo di metri 1,50, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della porta o della vetrina non deve superare metri 0,20;
- le scritte e immagini consentite devono essere stampate solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda.
-

4.4 - Pedane

E' consentita l'installazione di pedane in legno colore scuro o metallo tinte in grigio piombaggine, nonché il posizionamento di fioriere a delimitazione dello spazio concesso, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie.

Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la pavimentazione e a garanzia della totale movibilità.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche e l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini.

4.5 - Contenitori espositivi

Gli espositori esterni dovranno essere realizzati in maniera da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate.

Gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili devono essere collocati preferibilmente all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata.

Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno di vetrine o ingressi, può essere consentita l'apposizione su suolo pubblico (compreso pareti) di elementi mobili tipo vetrinette, o espositori per un massimo di **tre** elementi ad attività commerciale.

L'inosservanza di tale adempimento comporterà il calcolo ed il pagamento della tassa inerente l'occupazione del suolo pubblico.

Gli espositori di locandine da posizionare su suolo pubblico devono avere forma semplice, realizzati in ferro grigio piombaggine, con una misura massima di cm 130x70.

E' consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto o struttura idonea sempre nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, oppure apposita bacheca in ferro o legno apposta a lato dell'ingresso con dimensione massima di cm 40x 30.

Tutti gli elementi tipo sedie e tavoli devono essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale, o resi inutilizzabili durante l'orario di chiusura tramite l'ancoraggio tra di essi con apposite catene.

Non è ammessa l'apposizione dei suddetti elementi su edifici oggetto di vincolo storico-artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 parte seconda.

4.6 - Bacheche

Nel centro storico non è consentita l'installazione a parete di bacheche ad uso commerciale.

L'affissione di avvisi o comunicati ad uso di associazioni, partiti politici, è consentita esclusivamente nel sito appositamente individuato e messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale (come previsto dalla delibera C.C. n.81 del 09.09.2009).

4.7 - Totem pubblicitari e pannelli

E' vietata la posa di totem pubblicitari, fatto salva la comunicazione istituzionale o patrocinata dall'amministrazione Comunale.

4.8 - Fioriere

L'impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito su tutto il territorio comunale, sia quale delimitazione parziale degli spazi concessi, sia come elementi di arredo.

In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante.

Nel centro storico le fioriere ed i vasi possono essere realizzati esclusivamente in cotto, materiale finto cotto, ferro, o ghisa.

Le fioriere poste a delimitazione dello spazio concesso devono essere uguali tra di loro.

Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone. Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose.

Le fioriere ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato.

Art. 5 – Facciate degli edifici

5.1 – Insegne

Le insegne devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente, né creare pericolo per la circolazione;

Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità con la normativa vigente.

Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti e insegne con caratteri retroilluminati;

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.

Le insegne commerciali devono essere contenute all'interno della sagoma delle aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali; non è ammessa l'installazione a muro;

Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze accessorie della stessa.

L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali sopra-luce, esclusivamente per logo del negozio, orari di apertura e metodi di pagamento;

E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti.

Non sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo, fatte salve le insegne regolamentari per farmacie, telefoni, tabacchi, pronto intervento.

Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna, fatta salva la tipologia con superficie opaca ed illuminazione limitata ai singoli caratteri;

Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda da presentare all'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

5.2 - Targhe professionali e uffici

L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali non è soggetta ad autorizzazione edilizia se conforme ai seguenti criteri prescrittivi:

- a) le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di marmo o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere posizionata in genere negli sguanci a lato del portone d'ingresso;
- b) i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme;
- c) le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:
 - o A3 = 29,7x42 cm (consentita solo per associazioni e attività commerciali)
 - o A4 = 21x29,7 cm
 - o A5 = 14,8x21 cm
- d) I materiali ammessi sono ottone, rame, vetro o plexiglass trasparente, pietra; in caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere, obbligatoriamente, conformità di dimensioni e materiali. L'oggetto della targa dalla parete non deve superare i cm 2,5.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

5.3 - Apparecchi illuminanti

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, di cui alla legge regionale n° 39 del 24.02.2005.

E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.

E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale, ed anche per quelle temporanee installate nel periodo natalizio.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda presso l'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

5.4 - Apparecchi di condizionamento e riscaldamento

Non è ammessa l'installazione di apparecchi di condizionamento di nessun genere sulle facciate dell'edificio prospicienti strade pubbliche.

Non è ammessa l'installazione di scarichi di impianti di riscaldamento sulle facciate, i quali dovranno essere portati alla copertura, tramite idonee canne fumarie.

Dette canne fumarie dovranno avere una altezza maggiore della copertura di almeno 1 (un) metro.

Quando non sia possibile adottare soluzioni alternative, è ammessa l'installazione in facciata di tubazioni in rame di dimensione e forma simile a quella dei tubi pluviali al fine di convogliare gli scarichi in copertura, a condizione che la soluzione proposta si integri in maniera armonica nella facciata stessa.

5.5 - Vani contatore

Dove possibile i contatori devono essere collocati internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. In alternativa le stesse

dovranno trovare collocazione all'interno della vetrina e dovranno essere opportunamente mascherate dall'infisso presente.

La collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, deve avere dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultate da uno sportello a filo della facciata.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportandone la minor alterazione possibile; inoltre, la verniciatura e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

5.6 - Citofoni e campanelli

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sganci a lato del portone d'ingresso.

Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi, oppure direttamente sullo stesso portone purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

La pulsantiera deve essere unica, quindi, in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato.

Pulsantiera, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati.

Sono consentite coperture lievemente aggettanti, per un massimo di cm. 5 a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti.

Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica quali l'ottone, il bronzo, ferro verniciato piombaggine, la pietra locale. Pertanto, sono in ogni caso esclusi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico.

5.7 - Cassette postali

Le cassette postali possibilmente devono trovare opportuna collocazione all'interno degli edifici. E' pertanto da evitare l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli; all'uopo è ammessa la formazione di buche per lettere, con retrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico.

Quando non sia possibile adottare la soluzione di cui al comma precedente può, in via del tutto eccezionale, essere ammessa la formazione di buche per lettere direttamente in facciata, a fianco del portone e nella stessa posizione adottata per la campanelliera. In tali casi sull'esterno dell'edificio dovranno essere visibili le sole buche, ordinatamente posizionate, sia tra loro che rispetto alla campanelliera, e contornate da una cornice adeguata alla facciata su cui si inseriscono. Le relative cassette postali dovranno essere apribili esclusivamente dall'interno dell'edificio.

Può, infine, essere ammessa l'installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni quali il citofono, il videocitofono, i campanelli e la cassetta delle lettere, purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.

5.8 - Antenne – parabole

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su facciate, balconi o finestre.

Il diametro massimo della parabola deve essere di 150 cm, mentre il supporto di appoggio non deve superare i 50 cm.

Le antenne non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto per più di 100cm.

Inoltre le antenne paraboliche devono presentare una colorazione armonica con il manto di copertura, e del contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

Il Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica, miglioramento della qualità ambientale o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive – parabole e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

Tutte le antenne paraboliche installate sui balconi devono essere rimosse, pena sanzioni pecuniarie nei confronti degli utenti che continuano a mantenere l'antenna parabolica sul balcone.

5.9 - Vetrine

Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si inseriscono. L'installazione è preceduta dal rilascio di apposito atto autorizzativo edilizio da parte dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

Per la realizzazione di nuove vetrine saranno preferite soluzioni a disegno semplice e lineare.

Le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico.

Per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato o trattato a vernice, metallo color canna di fucile/antracite/grigio chiaro) legati alla tradizione locale, escludendo l'uso di infissi in plastica; tutti gli infissi dovranno risultare in allineamento con la facciata.

Nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati all'aspetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori.

Nel caso di esecuzione di vetrina all'interno di un fondo dove vi sia presenza di un portone di legno di fattura tradizionale, la vetrina stessa dovrà essere posizionata in modo da garantire il mantenimento del portone stesso.

Nel caso di eliminazione di portone in legno, oltre alle violazioni in materia ambientale, e le sanzioni di cui al presente regolamento dovrà essere ripristinato quanto asportato.

L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza tipo serrande metalliche avvolgibili sono vietate. In alternativa possono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza, o cancelletti estensibili in ferro battuto.

Tuttavia la presenza di serrande metalliche verniciate per la chiusura di negozi e/o laboratori artigiani può essere tollerata se gli elementi stessi sono regolarmente autorizzati e mantenuti con decoro, mentre rimane non consentita l'installazione ex-novo e nel caso di completo rifacimento della vetrina o del negozio questi elementi devono essere eliminati.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere

eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere siano eseguite in difformità ai seguenti criteri.

È di norma vietata la collocazione di faretti per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi l'eventuale collocazione di detti faretti a corredo della vetrina che deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.

I materiali ammessi per la realizzazione delle vetrine sono: acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro, legno tinteggiato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica.

5.10 - Porte e portoni

Obbiettivo principale rimane la massima salvaguardia di porte e portoni in legno di fattura tradizionale ed essi costituiscono elementi essenziali per l'immagine degli edifici e complessivamente del Centro Storico e pertanto ne è vietata la rimozione.

Gli interventi su porte, portoni devono attentamente e cautamente essere valutati.

Nel caso che essi ben conservati è consentita la sola manutenzione. Se invece l'infisso in legno risulta molto degradato esso dovrà essere sottoposto a restauro conservativo.

La colorazione di porte e portoni, sempre restando immutato il concetto del recupero e mantenimento del colore originale, può essere diverso da quello degli altri infissi esterni di finestre e porte finestre ai piani superiori.

Nel Centro Storico, per quanto riguarda palazzi ed edifici aventi peculiari caratteristiche legate alla tradizione, ecc., non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) con altri aventi diverso materiale; è vietata l'asportazione di stemmi, roste, grate, mostre, stipiti in pietra o marmo, scalini in pietra, marmo e decorazioni esterne, porte, portoni, vetrine di fattura tradizionale.

E' vietato:

- realizzare soglie dei portoni con i seguenti materiali: cotto, acciaio, plastica, graniti e marmi colorati.
- prolungare il pavimento interno all'esterno dell'esercizio, qualora sia realizzato con materiali non tradizionali.
- esporre fuori dalla vetrina merce o materiale pubblicitario anche se posizionato in area di proprietà privata, salvo particolari situazioni in cui si espongono i prodotti tipici su cui l'Ufficio competente dovrà esprimere il proprio parere.

–

5.11 - Cantieri

Nel centro storico vietata ogni forma pubblicitaria nei cantieri e sulle recinzioni, è prevista solo l'installazione di cartello indicante gli estremi autorizzazione. Eventuali soluzioni di particolare pregio saranno valutate dall'amministrazione.

Art. 6 – DEHORS

69.1 – Definizioni di dehors

Per *dehor* si intende l'insieme delle strutture e dei manufatti di carattere temporaneo posti all'esterno dei locali degli esercizi pubblici in cui si svolgono le attività di somministrazione alimenti e bevande e similari, allo scopo di consentire anche in tale contesto e per determinati periodi di tempo, lo svolgimento delle stesse attività.

Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un *dehor* deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive apposita comunicazione per l'ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi della L.R. 30/2003.

Non costituisce *dehor* l'occupazione del suolo pubblico e privato posto a diretto contatto con i locali di somministrazione del pubblico esercizio, mediante n. 2 tavolini e n. 4 sedie. Tale occupazione dovrà comunque rispettare, in quanto a criteri di installazione, tipologie e materiali le indicazioni dell'art. 6.1 del presente regolamento e non potrà avere luogo in concomitanza o in aggiunta ad ulteriori occupazioni di suolo, ancorché già autorizzate o da autorizzare.

L'utilizzo dei *dehor* da parte dei clienti è vincolato agli stessi orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio al quale è annesso.

6.2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i *dehors* posti all'esterno degli esercizi pubblici, ubicati sia su spazi pubblici che privati, compresi quelli gravati da servitù di uso pubblico, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale s'intende suddiviso in due diverse zone:

- a) Centro Storico come definito dal vigente PRG
- b) la parte restante del territorio comunale

6.3 – Autorizzazione all'installazione

In entrambe le zone di cui al precedente punto, l'installazione di *dehor* è subordinata alla presentazione di D.I.A. edilizia o alla richiesta di Permesso di Costruire; nel caso di *dehors* da installarsi su suolo pubblico è necessario il rilascio anche della concessione all'occupazione di suolo pubblico.

6.4 – Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione dei *dehors* può avere durata:

- a) su suolo privato = a tempo indeterminato;
- b) su suolo pubblico = è pari alla durata della concessione relativa all'occupazione aree e spazi pubblici

6.5 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
- qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

In ogni caso, il Comune può richiedere una rimozione temporanea del *dehor* o il suo spostamento o la sua parziale riduzione di superficie per ragioni di manutenzione del suolo e/o del sotto suolo, nonché per giustificate altre operazioni che si rendano necessarie senza che il titolare possa chiedere indennizzi o danni.

6.6 - Attività

Il *dehor* non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei *dehors* direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel ristoro rispetto della medesima.

Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, nei *dehors* non sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione. Le eventuali emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica.

Nei *dehors* è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

6.7 – Orari

Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei *dehors* collocati su suolo pubblico devono cessare alle ore 23.00.

Il sindaco con ordinanza può stabilire limitazioni agli orari al pubblico dei *dehors*.

6.8 – Ubicazione e dimensioni degli spazi occupati dai *dehors*

I *dehors* potranno essere installati sia su suolo privato (aree di proprietà e/o legittimamente detenute dal richiedente), sia su suolo pubblico assoggettabile ad occupazione, in aree ritenute idonee dall'Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

La conformazione planimetrica del *dehor* da installare su suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico dovrà essere valutata di volta in volta in relazione alla localizzazione e dimensione del sito o area. La superficie occupata dovrà essere compresa tra i 5 e i 50 metri quadrati.

L'altezza delle strutture e manufatti componenti il *dehor*, compresi gli elementi di illuminazione e diffusione acustica, non potrà superare i mt. 3.50 e comunque l'estradosso della soletta di copertura del piano terra degli edifici adiacenti. Potranno essere ammesse minime deroghe in caso di comprovate esigenze che fossero segnalate nel momento della presentazione della domanda o DIA.

6.9 – Criteri e prescrizioni per la collocazione dei *dehor*

Il *dehor* non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- in prossimità di incrocio il *dehor* non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- non è consentito installare *dehors*, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata dai *dehors* non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- la distanza dai passi carrali non deve essere inferiore a mt. 2,00;
- nell'installazione dei *dehors* dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il *dehor* è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
- qualora il *dehor* occupi parte della corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione;
- sarà cura del competente Ufficio di Polizia Locale verificare il rispetto dei suddetti criteri di collocazione esprimendo preventivamente su ogni istanza il proprio parere.
- dovranno essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'illuminazione del *dehor* deve essere realizzata con lampade a risparmio energetico.
- Non è ammessa la realizzazione di *dehors*:
 - su strade veicolari a doppio senso di marcia di larghezza inferiore ai metri 8;
 - su strade veicolari a senso unico di marcia di larghezza inferiore ai metri 6;
 - su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
 - su aree già attrezzate a verde pubblico;
 - su aree che per essere utilizzate a *dehor* dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli

6.10 – Tipologie

Su tutto il territorio, i *dehors* dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il *dehor* devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

Di conseguenza essi potranno essere costituiti da:

a) Ombrelloni

Di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, con strutture in legno e/o metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale simile.

I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

Il Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio ha la facoltà di indicare specifici colori.

Devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere rimossi durante la notte.

b) Tende a sbraccio

La forma tipica delle tende a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano. Il Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio ha la facoltà di indicare specifici colori.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

c) Coperture su disegno

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

La struttura deve essere zavorrata al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- Sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno
- Tessuto: tela, tessuti simili
- Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con il Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio.

d) Coperture a doppia falda o a falde multiple

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

- o Con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
- o Con montanti perimetrali e prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:
 - a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
 - a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

e) Gazebo

Struttura anche isolata, completamente priva di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne.

f) Pergola

Intreccio di sostegni formato da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato all'edificio cui è annesso il dehor, con copertura analoga a quella del gazebo e parimenti priva di tamponamenti.

6.11 – Materiali

I materiali degli elementi costituenti il dehors dovranno essere consoni e dunque non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano. Più in particolare:

- Le sedie e i tavolini dovranno preferibilmente essere in ferro o legno.
Nel caso di impiego del ferro, questo dovrà essere di colore grigio antracite. I piani dei tavolini dovranno preferibilmente essere in ferro o materiale lapideo o legno. Le sedute e gli schienali delle sedie dovranno essere in ferro o in materiale tipo tessuto; in ogni caso, di fattura sobria e compassata.
Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere trattato con impregnanti naturali scuri.
Non è escluso l'uso di sedie e tavolini in resine sintetiche o altri materiali diversi; tuttavia la loro ammissibilità in ordine a tipologia, forma, dimensione e colore, dovrà essere preventivamente valutata.
- Gli ombrelloni dovranno essere preferibilmente in struttura di legno o metallica, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni congruenti agli spazi da servire.
- I teli degli ombrelloni e delle tende dovranno essere di materiale naturale tipo tessuto con trama, con esclusione di ogni tipo di plastica. I colori dovranno essere coordinati con il Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di colori sgargianti e vivaci.
- Per le strutture coperte a delimitazione dei dehors dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:
 - 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo colore antracite, legno) con montanti sottili;
 - 2) tamponatura realizzata completamente in vetro o polycarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore di altezza di almeno 100 cm. sarà realizzata con vetro antisfondamento o con lo stesso materiale della struttura di sostegno. A garanzia di un'adeguata areazione dovranno essere realizzate finestre apribili verso l'interno o scorrevoli;
 - 3) copertura in vetro antisfondamento o polycarbonato trasparente rigido similvetro o tenda
 - 4) qualora installate su area privata, dette strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico o causare intralcio o diminuzione di visibilità per la circolazione stradale, nonché rispettare le distanze dai confini dai fabbricati previste dalla normativa vigente.
 - 5) queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico.Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Responsabile dell'Area Gestione e Pianificazione del Territorio ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare. All'interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale; a tale scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della normativa vigente. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà rimossa.
- Le pedane dovranno essere realizzate in struttura di base metallica o di legno, con sovrastante pavimentazione in doghe di legno o piastrelloni di pietra o similari. Sono altresì esclusi colori sgargianti o vivaci.
Le pedane sopra elevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto ala quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere

architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

- Le ringhiere e gli elementi di protezione o delimitazione potranno essere realizzate in ferro verniciato oppure in legno. In ogni caso, dovranno essere realizzate con cromie coordinate. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
- Le fioriere dovranno essere costituite da vasi in cotto, pietra, legno, ferro verniciato o ghisa da concordarsi con il Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio, sono di conseguenza esclusi tutti i materiali sintetici. Le stesse dovranno avere dimensioni contenute, non costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare o pedonale e adornate con piante o essenze floreali prive di spine. In ogni caso, dovranno essere realizzate con cromie coordinate. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
- I cestini porta rifiuti ed ogni altro elemento di arredo, di pertinenza o di delimitazione del dehor potranno essere impiegati esclusivamente nel rispetto delle medesime condizioni di cui al presente punto, relativamente a tipologie, materiali, colori, dimensioni, ingombri ecc. Su di essi non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
- Gli eventuali elementi di illuminazione o di diffusione acustica dovranno avere dimensioni e potenza contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e non portare disturbo alla popolazione. Non sono consentite luci colorate o tubi al neon. Gli impianti di illuminazione ed acustici dovranno essere realizzati a norma e rispettare leggi e regolamenti locali.

In ogni caso e su tutto il territorio comunale è assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su dehors ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico.

Art. 7 – Procedimento per il rilascio dell' autorizzazione

Tutte le installazioni ed arredi oggetto del presente regolamento sono soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Edilizio Comunale. L'ufficio responsabile del procedimento è Area Gestione e Pianificazione del Territorio - Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Privata.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione. Il Responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa, qualora la documentazione presentata sia incompleta o insufficiente ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

In caso di richiesta di documentazione integrativa i termini di cui sopra sono sospesi e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione della medesima.

Il Responsabile del procedimento provvede ad acquisire il parere eventualmente dovuto da altri uffici (Sportello Unico Attività Produttive, Ufficio Polizia Municipale ecc.), anche convocando apposita Conferenza dei Servizi interna, nei casi in cui gli uffici medesimi siano interessati alla richiesta ai sensi della vigente legislazione e/o regolamentazione.

Art. 8 – Documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione

A corredo della richiesta di autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrà essere allegato il progetto di allestimento, comprendente i seguenti elaborati:

- n. 2 copie della planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione della zona in cui si inserisce l'oggetto della richiesta.
- n. 2 copie del progetto di occupazione del suolo pubblico in scala 1:100 – 1:50 opportunamente quotato con indicazione dei limiti di occupazione, della collocazione dell'intervento nel contesto urbano, della tipologia, dimensione e disposizione degli arredi (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi);

- n. 2 copie della relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e/o fotografici, fotomontaggi ecc., con indicazione completa delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori.
- n. 1 copia della documentazione fotografica dell'area interessata e dei prospetti dell'edificio.

Il dettaglio e l'ampiezza della documentazione dovranno essere rapportati alla complessità e all'impatto dell'intervento, in modo da consentire una completa valutazione da parte dell'Ufficio.

Art. 9 Proroga e/o rinnovo delle concessioni

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. La domanda di rinnovo dovrà contenere la dichiarazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali riferiti all'occupazione dell'anno precedente ed il nulla osta.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini per il procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

Art.10 - Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine, nonché arrecare danni alla pavimentazione stradale e a qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, guastare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre e far defecare cani.

Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione della qualità delle superfici e o degli oggetti danneggiati.

Art. 11 – Manutenzione

Il Concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento.

Il Concessionario è tenuto altresì alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa e non deve essere adibito ad uso improprio.

In caso di inottemperanza accertato da parte di Funzionari Comunali, previa verifica di inadempimento ed esperita specifica diffida, il Responsabile del Settore Area Gestione e Pianificazione del Territorio, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo e conseguente addebito a carico del concessionario delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti ai sensi di legge.

Art. 12 - Aree Verdi

12.1 Divieti

Negli spazi a verde è vietato:

- gettare i rifiuti al di fuori dei contenitori appositamente predisposti;
- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno;
- calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco;
- raccogliere fiori, frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- esportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione comunale;
- alimentare animali selvatici o domestici ivi presenti;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicolo o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- campeggiare e pernottare.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Ogni qualvolta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitario e/o fitosanitari potranno essere interdetti al pubblico previo avviso.

12.2 Gioco e attività sportiva

Il gioco dei bambini fino a 12 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella sopra indicata.

Il libero uso da parte dei minori delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Gli accompagnatori rispondono civilmente e penalmente del loro comportamento.

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati ed indicati da apposita segnaletica.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

12.3 Disciplina sui cani ed altri animali

E' vietato introdurre cani o altri animali domestici da compagnia in tutti gli spazi a verde attrezzati e destinati al gioco dei bambini e alle attività ricreative e allo sport.

Nelle aree verdi comunali, come in tutti i luoghi pubblici i cani e gli altri animali domestici devono essere custoditi e tenuti al guinzaglio con la museruola, quando trattasi di cani di cui all'allegato elenco dell'Ordinanza del Ministero della Sanità, fermo restando le ulteriori restrizioni ai predetti obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia.

I proprietari di cani o altri animali e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali sporchino con deiezioni o liquami organici gli spazi a verde e gli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico in uso ai cittadini.

A tal fine è fatto obbligo al proprietario dei cani o delle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

- di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;

- di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse le aree verdi.

I detentori che conduco i cani nelle aree o spazi verdi autorizzati o qualsiasi altro spazio pubblico o aperto al pubblico debbono portare al seguito ed esibire a richiesta degli organi competenti al controllo il materiale necessario per la raccolta degli escrementi (paletta e sacchetto od altri strumenti e contenitori idonei alla completa pulizia) fermo restando l'obbligo per il detentore di raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal suo animale sul suolo pubblico, alla completa pulizia e a depositarli nei cestini per i rifiuti.

Il comune potrà installare distributori di palette con apposito contenitore per la raccolta delle deiezioni canine in vari punti del territorio e nelle aree a verde.

Art. 13 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni

Il compito di controllo dell'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale.

I soggetti sopra citati nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata al presente regolamento, con i principi e le procedure della legge 689/1981.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi seguenti il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. In osservanza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 689/81, le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria. L'ingiunzione relativa al pagamento della sanzione contiene anche l'ordine al trasgressore di procedere al ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo periodo di tempo, trascorso il quale si procederà a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile della violazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Installazione di attrezzature ed arredi su aree pubbliche o di uso pubblico in assenza della prescritta autorizzazione.	€ 200,00	€ 1.500,00
Installazione di attrezzature ed arredi in difformità dalla autorizzazione e dalle norme applicabili.	€ 25,00	€ 500,00
Mancata manutenzione e pulizia .	€ 25,00	€ 500,00
Mancata pulizia delle deiezioni canine	€ 80,00	€ 500,00

Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis legge 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.

Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dal "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Art.14 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) e al vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 15 – Norme transitorie

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'adeguamento alle norme del presente regolamento.

Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessioni in atto, nuova domanda ai sensi del presente regolamento.

Tutti gli elementi di arredo, insegne, bacheche, corpi illuminanti ecc. abusivamente installati su suolo pubblico e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimossi a cura del proprietario entro quindici giorni dal ricevimento di apposita ordinanza emessa dal Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio; in caso di inadempienza la rimozione sarà effettuata in maniera coatta addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

Le norme del presente regolamento si applicano anche ai dehors annessi ai chioschi destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande realizzati su suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico.

Art.16 – Abrogazioni e disposizioni

Sono abrogate le sole norme di regolamento edilizio comunale in vigore in contrasto con il presente regolamento.

Art. 17 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore come disposto dallo Statuto Comunale.